

**TITOLO PRIMO**

**Denominazione - Sede - Scopi - Durata**

**Articolo 1 (Denominazione)**

1. E' costituita l'Associazione provinciale della "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI" di Treviso ODV (in sigla LILT TREVISO ODV) - Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.

2. L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

**Articolo 2 (Sede)**

1. L'Associazione provinciale ha sede attualmente in Treviso, Via dell'Ospedale, 1.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune non comporta la modifica dello Statuto.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione del Veneto.

**Articolo 3 (Scopi e durata)**

1. L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo Settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) della LILT, per gli aspetti che riportano l'Associazione alla struttura centrale.

**Articolo 4 (Finalità)**

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.

L'Associazione, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione Provinciale è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il numero di classificazione TV/420.

2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite. Fa eccezione alla gratuità, la carica di cui all'articolo 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 come disci-

plinato nel successivo articolo 19.

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

4. Tali attività, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1.

L'associazione provinciale, nel quadro delle previsioni dello Statuto Nazionale, promuove e realizza, limitatamente al proprio ambito territoriale, ogni tipo di iniziativa per far conoscere, potenziare e valorizzare gli scopi della Lega stessa ed, essenzialmente, la ricerca e la prevenzione nel campo delle malattie oncologiche.

In particolare, le attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, che l'Associazione Provinciale si propone di compiere per il perseguimento della propria finalità ideale prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sono:

A) Interventi e prestazioni sanitarie;

B) Prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

Tali attività sono perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

a) iniziative di studi e ricerche in campo oncologico;

b) attività di informazione e di educazione alla salute;

c) realizzazione di programmi per la sensibilizzazione ed educazione del personale sanitario e dei volontari;

d) attività di SENSIBILIZZAZIONE SULLA IMPORTANZA DI SCREENING oncologici e di diagnosi precoce, di ACCOMPAGNAMENTO ANCHE PSICOLOGICO, attraverso varie espressioni di volontariato;

e) interscambio di informazioni con organizzazioni similari;

f) raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori;

g) iniziative per il miglioramento della qualità di vita e dell'assistenza oncologica.

Nel perseguimento degli scopi sociali l'Associazione Provinciale può collaborare e coordinarsi con:

1 - Le Amministrazioni, le Istituzioni, gli Enti e gli Organismi regionali e locali che operano nell'ambito socio sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare.

2 - Le Istituzioni, gli Enti e gli organismi che operano nel campo della prevenzione oncologica e della cancerogenesi, nelle relative attività di ricerca e studi.

3 - Le Istituzioni scolastiche, i Club e le Associazioni di

servizio, le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate ed i Centri Servizi Provinciali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

L'associazione potrà altresì svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. 117/2017, purché le stesse siano secondarie e strumentali alle suddette attività di interesse generale secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

Potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi ex articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.

## **TITOLO SECONDO**

### **Categorie di soci e quota sociale**

#### **Articolo 5 (Soci)**

1. L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art.3 dello Statuto della LILT nazionale:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci onorari

Sono soci ORDINARI i soggetti che, dopo aver richiesto l'iscrizione all'Associazione Provinciale, manifestando adesione agli scopi della LILT, versano la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Sezionale e comunicata, per doverosa informazione, al Consiglio Direttivo Nazionale.

Sono soci SOSTENITORI coloro i quali, concorrendo al supporto economico della LILT con una oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria, manifestano la volontà di essere iscritti.

Sono soci BENEMERITI i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività in favore della LILT.

Sono soci ONORARI i soggetti nominati dal Consiglio Direttivo Provinciale e notificati alla Sede Nazionale ovvero proposti da questa alla Sede Provinciale.

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede Centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede Centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo Provinciale (CDP), con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo Settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

I soci che svolgono attività di volontariato devono essere coperti da polizza assicurativa per malattia, infortuni e R.C. (vds. Art. 18 D.Lgs. 117/2017). Le loro prestazioni sono gratuite salvo l'eventuale rimborso spese ( ex art. 17 D.Lgs. 117/2017).

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **Articolo 6 (Diritti e perdita della qualità di socio)**

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde:

1. Automaticamente:

a) per morte;

b) per recesso;

c) mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio Direttivo Provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede Centrale della LILT;

2. Previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto qualora sussistano gravi motivi, ratificata in sede di Assemblea dell'Associazione. Tale delibera può essere assunta solo dopo che il Consiglio Direttivo Provinciale ha preso atto delle controdeduzioni del socio interes-

sato e risposto al medesimo per iscritto.

Tra i motivi dell'esclusione, sono previsti:

- a) l'indegnità;
- b) il compimento di atti contrari all'interesse dell'Ente.

I soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e, conseguentemente, non possono pretendere dall'Associazione alcunché nei casi di cessazione della qualifica di associato.

### **TITOLO TERZO**

#### **Organi dell'Associazione**

##### **Articolo 7 (Organi dell'Associazione)**

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:

- il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP);
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente provinciale;
- l'Organo di Controllo e/o revisione di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo Settore.

##### **Articolo 8 (Compiti dell'Associazione)**

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo controllo e/o di revisione contabile;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede Centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il Terzo Settore;
- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo secondo quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art.28 del Codice per il Terzo Settore;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- delibera l'approvazione dei regolamenti e loro modifiche, compresi i regolamenti elettorali;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

##### **Articolo 9 (Assemblea dei Soci)**

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito af-

fisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di controllo oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'Organo di controllo quando questo ne abbia fatto richiesta.

#### **Articolo 10 (Assemblea dei soci - rappresentanza)**

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno tre mesi.

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo Provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

#### **Articolo 11 (Assemblea dei soci - Svolgimento)**

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

#### **Articolo 12 (Assemblea dei soci - Regolare costituzione)**

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associa-

ti intervenuti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

#### **Articolo 13 (Elezione CDP e Organo di Controllo)**

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

#### **Articolo 14 (Funzionamento del CDP)**

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP - il cui Presidente è il rappresentante legale - composto da cinque a undici componenti, sempre di numero dispari, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente dell'Associazione per almeno due mandati. Possono partecipare altresì, se invitati alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove nominato, dell'Associazione, nonché i rappresentanti delle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

#### **Articolo 15 (CDP - Presidenza)**

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi

nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il CDP è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

4. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

5. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

#### **Articolo 16 (CPD - convocazione)**

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevu-  
ta (es. sms, whatsApp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

#### **Articolo 17 (CDP - cessazione consiglieri)**

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

#### **Articolo 18 (CDP - poteri e compiti)**

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale.

2. A tal fine il Consiglio Direttivo Provinciale:

a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto nazionale;



- c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere del l'Organo di Controllo e di revisione contabile se nominato;
- d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;
- e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;
- f. nomina i soci benemeriti ed onorari di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- g. delibera altresì su tutte le materie allo stesso demandate dal presente statuto;
- h. il Consiglio Direttivo Provinciale, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- i. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo Settore;
- l. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;

Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione. In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo Settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha fa-

coltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione utile, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).

#### **Articolo 19 (Organo di Controllo)**

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato codice del Terzo Settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 e 31 del Codice per il Terzo Settore.

2. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

In particolare:

\* Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

\* Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

\* Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

\* Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

\* Può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

#### **Articolo 20 (Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali)**

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LIILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede Centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese

debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

#### **TITOLO QUARTO**

##### **Patrimonio - Gestione finanziaria**

##### **Articolo 21 (Patrimonio e risorse economiche)**

1. Il patrimonio dell'Associazione Provinciale LILT è indivisibile ed è costituito:

\* dal patrimonio iniziale indicato nell'atto pubblico notarile, che ammonta ad euro 20.000,00, dei quali euro 10.000,00 sono destinati a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolante a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente;

\* da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà della Associazione Provinciale LILT o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

\* da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

\* da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio non potrà, in alcun caso, essere ripartito tra gli associati e per l'eventualità di scioglimento si procederà secondo quanto stabilito al successivo titolo V.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi.

2. L'Associazione Provinciale trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

\* Quote associative annuali;

\* Contributi degli aderenti e/o di privati;

\* Contributi erogati dall'Ente Nazionale per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;

\* Contributi di organismi locali, nazionali ed internazionali;

\* Proventi delle proprie attività;

- \* Rimborsi derivanti da convenzioni;
- \* Oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari salvo il beneficio di inventario;
- \* Eventuali contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali ed altre entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

#### **Articolo 22 (Bilancio d'esercizio)**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa o ogni altro documento previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 117/17 e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di controllo.

L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo Settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Terzo Settore.

#### **Articolo 23 (Patrimonio dell'Associazione e contributo annuale alla Sede Centrale)**

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' vietata all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2. Versa alla Sede Centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede Centrale.

Il patrimonio dell'Associazione provinciale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **TITOLO QUINTO**

##### **Decadenza degli organi sezionali**

#### **Articolo 24 (Scioglimento dell'Associazione)**

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è

deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del Terzo Settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **TITOLO SESTO**

##### **Norme sulla trasparenza e finali**

##### **Art.25 (Trasparenza dell'Associazione)**

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.

3. L'Associazione provinciale, ricorrendo i presupposti di legge di cui agli artt. 14 e 48 D.Lgs. 117/2017, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo Settore.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

##### **Art.26 (Trasparenza e diritti degli associati)**

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede Centrale.

Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

##### **Art. 27 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 56, comma 1,

D.Lgs. 117/2017, o enti privati sono deliberate dall'organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo legale rappresentante.

**Art. 28 (Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del D.Lgs. 117/2017.

**Art. 29 (Responsabilità dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**Art. 30 (Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

**Art. 31 (Normativa Associazioni)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale della LILT e al Codice per il Terzo Settore.

F.TO GAVA ALESSANDRO

F.TO PAOLO VALVO NOTAIO (L.S.)